

**Risposta n. 879/2021**

**OGGETTO:** Interpello ex articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -  
Articolo 15, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

**QUESITO**

La società ALFA S.r.l. (di seguito, "ALFA" o "incorporante") presenta un'istanza di interpello al fine di ottenere un parere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito all'applicazione, alla fusione di seguito meglio descritta, del regime dell'affrancamento di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In data ... dicembre *n* il Gruppo BETA ha acquisito il controllo di ALFA. L'operazione è stata realizzata tramite la costituzione di un veicolo dedicato, la società NewCo S.r.l. (di seguito, "NewCo" o "incorporata"), partecipato all'ottanta per cento da BETA S.p.A. (di seguito, "BETA" o "Capogruppo") e al venti per cento dal Sig. ... .

Il corrispettivo pagato da NewCo per l'acquisto del 100 per cento delle quote di ALFA è stato pari a euro ... .

Successivamente all'operazione di acquisizione, nel corso dell'anno *n+1*, al fine

di definire l'appropriata allocazione del prezzo di acquisto o *Purchase Price Allocation* (di seguito, "PPA") nel bilancio consolidato di BETA, in ossequio ai principi contabili applicati dalla Capogruppo, in particolare dall'*IFRS 3 - Aggregazioni aziendali* è stata effettuata una valutazione da parte di terzo indipendente (...). La PPA è stata effettuata con data di riferimento al 31 dicembre  $n$ , in quanto prossima all'effettiva data di acquisizione (*i.e.* il ... dicembre  $n$ ).

Dall'effettuazione della PPA sono risultati i seguenti plusvalori ed i relativi effetti fiscali differiti, per un importo complessivo di euro ...: *i)* euro ... per gli immobili, *ii)* euro ... per il marchio, *iii)* euro ... per le relazioni con la clientela, *iv)* euro ... per l'avviamento, nonché euro ... per il fondo imposte differite (non emerse con riferimento all'avviamento).

Nella predisposizione del bilancio al 31 dicembre  $n+1$  di ALFA, al fine di uniformare la rendicontazione contabile al Gruppo, è prevista la transizione ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

In data ... luglio  $n+1$  è stato completato il processo di fusione inversa di NewCo in ALFA, con efficacia civilistica a partire dal 31 luglio  $n+1$  e retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio  $n+1$ .

La fusione inversa di NewCo in ALFA ha comportato, a seguito dell'annullamento delle quote dell'incorporante detenute dalla incorporata, un disavanzo da annullamento pari ad euro ..., da allocare alle seguenti attività: *i)* immobili, *ii)* marchio, *iii)* relazioni con la clientela, *iv)* avviamento, nonché alle relative imposte differite (non emerse con riferimento all'avviamento). Tali maggiori valori non hanno rilevanza fiscale ai sensi dell'articolo 172, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Alla data di effettuazione della fusione le partecipanti, ALFA e NewCo, risultavano entrambe controllate da BETA, pertanto l'operazione di fusione è definibile come una *business combination under common control* che l'*IFRS 3 - Aggregazioni aziendali* esclude dal proprio ambito di applicazione e che non trova una trattazione

dedicata nell'ambito degli stessi principi contabili internazionali (che saranno applicati nella redazione del bilancio di ALFA al 31 dicembre  $n+1$  come sopra riferito).

In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS per tali operazioni è opinione condivisa che in caso di fusione sia necessario distinguere tra fusioni con natura di acquisizione e fusioni con natura di ristrutturazione, rientrando in quest'ultima categoria la fattispecie oggetto della presente istanza.

In particolare, essendo il rapporto partecipativo tra NewCo e ALFA totalitario, la fusione nel caso di specie rappresenta un'operazione con natura di ristrutturazione cui è necessario applicare il principio della continuità dei valori, che consiste nel dare rilevanza alla preesistenza del rapporto di controllo tra le due società coinvolte nell'operazione di fusione, nonché al costo sostenuto dall'incorporante (o dall'incorporata nel caso di specie) per l'originaria acquisizione della partecipata. Tale costo, nonché l'allocazione dello stesso ai valori correnti delle attività e passività e all'avviamento, si rinvergono nel bilancio consolidato del Gruppo costituito dall'incorporante e dall'incorporata (ovvero i valori che, nel caso in cui la PPA fosse già stata definita entro la data di predisposizione del bilancio  $n$  sarebbero emersi nel bilancio consolidato di BETA alla data di acquisizione - 31 dicembre  $n$  - che corrisponde alla data di efficacia degli effetti contabili e fiscali della fusione - 1° gennaio  $n+1$ ).

L'*IFRS 3 - Aggregazioni aziendali* consente di effettuare un'allocazione temporanea del prezzo di acquisto in attesa dei tempi tecnici necessari alla valutazione complessiva, concedendo 12 mesi dalla data di acquisizione per completare il processo di PPA. In applicazione di questo principio nel bilancio consolidato al 31 dicembre  $n$  di BETA, il plusvalore emerso dall'acquisizione risultava temporaneamente e interamente allocato alla voce Avviamento (euro... - *cf.* bilancio consolidato al 31 dicembre  $n$ ). La PPA è stata poi completata in tempo utile per l'esposizione delle allocazioni definitive nel Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno  $n+1$ .

I valori da iscrivere nel bilancio di ALFA come effetto della fusione inversa, saranno allineati a quelli identificati e valutati nell'ambito della PPA effettuata dal Gruppo e, pertanto, non eccedono quelli iscritti nel bilancio consolidato della Capogruppo (ossia, *i*) euro ... per gli immobili, *ii*) euro ... per il marchio, *iii*) euro ... per le Relazioni con la clientela, *iv*) euro ... per l'avviamento, nonché euro ... per il fondo imposte differite non emerse con riferimento all'avviamento).

L'operazione di fusione rappresenta un'operazione neutrale dal punto di vista fiscale in capo alla società incorporante. Questo regime, tuttavia, può determinare la nascita di disallineamenti tra i valori civilistici e fiscali dei beni iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

L'articolo 172, comma 10-*bis*, del TUIR, richiamando l'articolo 176, comma 2-*ter*, riconosce per la società incorporante la possibilità di applicare ai disallineamenti un'imposta sostitutiva al fine del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito della fusione.

Il citato articolo 176, comma 2-*ter*, prevede tale possibilità solo per i beni della dante causa (*i.e.* la società conferente) e non anche per i beni già posseduti dalla avente causa (*i.e.* la società conferitaria). Tuttavia, con la risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009 è stata riconosciuta, in caso di fusione inversa, per la società controllata-incorporante la possibilità di riallineare ai fini fiscali, ai sensi dell'articolo 172, comma 10-*bis*, i maggiori valori relativi ai beni posseduti dalla stessa, previa assunzione dei medesimi presupposti e limiti che sarebbero stati applicati nell'ipotesi di fusione diretta. La *ratio*, sottolinea l'incorporante, sta nel riconoscere che sia la disciplina civilistica (di cui agli articoli 2501 e ss. del codice civile) che quella fiscale (di cui all'articolo 172 del TUIR) non menzionano il "verso" della fusione per incorporazione, non discriminando tra l'ipotesi di fusione diretta e l'ipotesi di fusione inversa.

L'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008 ha riconosciuto, in deroga al possibile affrancamento già previsto dal comma 2-*ter* dell'articolo 176 del TUIR (come visto applicabile anche alle fusioni indipendentemente dal "verso"), un'ulteriore

facoltà di affrancamento da attuarsi con differenti modalità (in particolare con versamento di un'imposta sostitutiva del 16 per cento e diversi periodi di ammortamento fiscale).

L'incorporante chiede conferma della possibilità di riallineare ai fini fiscali, nell'ambito della presentazione del Modello Redditi  $n+2$  relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre  $n+1$ , il valore contabile dell'avviamento emerso in seguito alla rappresentata fusione inversa per incorporazione di NewCo, in applicazione del regime previsto dall'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'incorporante ritiene di poter legittimamente optare per l'applicazione del regime di affrancamento di cui all'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, con riferimento all'avviamento iscritto nella propria contabilità per effetto della rappresentata fusione inversa, nel rispetto dei relativi termini e con tutti gli effetti che ne conseguono.

Preliminarmente l'incorporante evidenzia come l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 28/E dell'11 giugno 2009 ha illustrato le modalità applicative del succitato regime derogatorio di affrancamento dei plusvalori emergenti da operazioni straordinarie senza, a parere dell'incorporante, trattare la fattispecie della fusione inversa.

Con la risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009 l'Agenzia ha chiarito, in merito al riallineamento di cui all'articolo 172, comma 10-*bis*, che i plusvalori emergenti da una fusione inversa sono fiscalmente riconoscibili sugli *asset* già di proprietà della controllata-incorporante senza, tuttavia, riferimenti espliciti al regime derogatorio previsto dal citato articolo 15, comma 10.

Nondimeno, l'iscrizione di maggiori valori operata in sede di fusione inversa ha effetti contabili equivalenti a quelli che si producono in caso di fusione diretta, con la

conseguenza che l'imputazione di tali maggiori valori va effettuata sugli stessi beni cui si sarebbe imputato il disavanzo di annullamento in caso di fusione diretta. Pertanto, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'incorporante ritiene che nella fusione inversa sia possibile avvalersi di entrambi i regimi che prevedono l'affrancamento fiscale dei maggiori valori emersi a seguito dell'imputazione del disavanzo e che i beni ai quali può essere imputato il disavanzo, siano quelli della controllata-incorporante.

Tale interpretazione, pur in assenza di prassi specifica in merito all'applicabilità del regime di cui al citato articolo 15, comma 10, appare, peraltro, coerente con la *ratio* sottesa alle normative fiscali relative all'affrancamento dei maggiori valori emergenti da operazioni straordinarie (ovvero favorire le aggregazioni aziendali) che non può, a parere dell'incorporante, divergere né tra norma ordinaria e derogatoria, né in considerazione del "verso" della fusione.

In aggiunta, l'incorporante richiama le risposte agli interpelli n. 59 e n. 60 del 2019, in merito ad operazioni effettuate a seguito di fusione diretta, nelle quali è riferito che, nella misura in cui la fusione tra entità *under common control* comporti, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l'accesso al riallineamento di cui al citato articolo 15, comma 10, mediante l'assolvimento dell'imposta sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le modalità e le tempistiche ivi disciplinate.

#### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Occorre premettere che la presente istanza di interpello non ha ad oggetto né presuppone l'esistenza o la verifica dei presupposti specifici per l'applicazione del regime di affrancamento previsto dall'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, ma riguarda esclusivamente la possibilità da parte di un soggetto-incorporante *IAS*

*adopter* (i.e. la società ALFA) di aderire a tale regime laddove, a seguito della fusione/aggregazione cd. *under common control* della sua controllante diretta (i.e. la società NewCo), sia iscritto un valore contabile a titolo di avviamento.

Sempre in via preliminare, si prescinde dalla correttezza delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni operate dall'incorporante nei propri bilanci in base ai principi contabili adottati, che in questa sede vengono assunte acriticamente così come rappresentate, restando fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 176, comma 2-ter, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il citato articolo 15, comma 10, dispone che "*i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter*" con le peculiari aliquote e modalità previste nel DL n. 185 del 2008.

In generale, i regimi di affrancamento previsti sia dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR sia dall'articolo 15 del D.L. n. 185 del 2008, consentono di dare rilievo, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, alle differenze che originano, anche in occasione di operazioni di fusione, tra i maggiori valori iscritti in bilancio dei beni ricevuti dalla società incorporante (o risultante dalla fusione) e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto incorporato (o fuso).

In tema di applicazione della disciplina sull'affrancamento di cui al comma 10-bis dell'articolo 172 ai casi di fusione inversa, si ricorda che non osta alla possibilità per la società incorporante di avvalersi del regime di imposizione sostitutiva (per ottenere l'affrancamento dei maggiori valori iscritti sui beni) la circostanza che in caso di fusione inversa la società incorporante-partecipata iscriva i maggiori valori sui "propri" beni, che già facevano parte, ante fusione, del proprio patrimonio aziendale ( *cf.* risoluzione n. 111/E del 27 aprile 2009).

Nel caso in esame, in data ... ottobre  $n$  è stata costituita la società veicolo NewCo attraverso la sottoscrizione di un capitale sociale di euro ... . Successivamente, in data ... dicembre  $n$ , è stato effettuato un aumento di capitale di euro ... e un versamento della riserva sovrapprezzo azioni di euro ... in previsione dell'acquisto del 100 per cento del capitale sociale di ALFA (*cf.* bilancio di esercizio di NewCo al 31 dicembre  $n$ ). La compagine sociale di NewCo è composta da BETA e dal sig. ... , titolari di partecipazioni societarie pari, rispettivamente, all'ottanta per cento e al venti per cento.

In data ... dicembre  $n$  NewCo ha acquisito una partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale di ALFA per il corrispettivo di euro ... a cui si aggiungono spese per consulenze e legali, connesse all'operazione di compravendita, in virtù delle quali il costo complessivo dell'acquisizione è indicato in euro ... (*cf.* bilancio di esercizio di NewCo al 31 dicembre  $n$ ).

Le società NewCo e ALFA sono state consolidate dal 31 dicembre  $n$  dalla controllante BETA. Nel bilancio consolidato di BETA al 31 dicembre  $n$  l'allocazione del prezzo di acquisto di ALFA è stata determinata solo provvisoriamente e ha comportato l'iscrizione provvisoria di un avviamento per euro ... e di altri elementi patrimoniali di ALFA per euro ... .

La PPA definitiva è stata completata in tempo utile per l'approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno  $n+1$ , preparata in base al disposto dell'articolo 154-*ter*, commi 2, 3 e 4, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (*i.e.* Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno  $n+1$ ).

L'allocazione definitiva del prezzo pagato alla data di acquisizione di ALFA ha comportato una riduzione della voce Avviamento (da euro ... a euro ...) e un incremento degli altri elementi patrimoniali (da euro ... a euro ...) nel citato Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno  $n+1$ .

Nel corso dell'esercizio successivo a quello di acquisizione da parte di NewCo, la controllata ALFA ha incorporato la controllante NewCo con efficacia giuridica a



partire dal 31 luglio  $n+1$  e retrodatazione degli effetti contabili e fiscali al 1° gennaio  $n+1$ .

In base alla descrizione fornita in istanza, l'avviamento di ALFA rappresenta un *asset* emerso nel bilancio consolidato di BETA in sede di acquisizione della stessa società, al momento di storno della partecipazione nella controllata contro il patrimonio netto della stessa.

La successiva fusione per incorporazione inversa, tra entità *under common control*, di NewCo da parte di ALFA, dopo che la prima aveva acquistato il 100 per cento delle partecipazioni della seconda, sarà contabilizzata nel bilancio al 31 dicembre  $n+1$  di ALFA applicando il principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato di BETA).

Nel documento ASSIREVI, OPI n. 2R, le cui indicazioni ricalcano quanto riportato dalla società Istante, è riferito che "nelle fusioni madre-figlia con quota di partecipazione nell'incorporata del 100%, l'applicazione del principio della continuità dei valori consegue all'assenza di uno scambio con economie terze e di un'acquisizione in senso economico. Applicare il principio della continuità dei valori significa dare rilevanza alla preesistenza del rapporto di controllo tra le società coinvolte nell'operazione di fusione (incorporante e incorporata), nonché al costo sostenuto dall'incorporante per l'originaria acquisizione dell'incorporata. Tale costo, nonché l'allocatione dello stesso ai valori correnti delle attività e passività dell'incorporata e all'avviamento, si rinviengono nel bilancio consolidato del gruppo (o sottogruppo) costituito dall'incorporante e dall'incorporata. (...) Ne deriva che la differenza di annullamento tra il costo della partecipazione e la corrispondente frazione di patrimonio netto dell'entità incorporata dovrà essere allocata ai beni dell'attivo e all'eventuale avviamento della società incorporata e non potrà superare i valori espressi nel bilancio consolidato. L'eventuale differenza di annullamento che supera i valori del bilancio consolidato dovrà essere rilevata nel bilancio d'esercizio dell'incorporante a diretta riduzione del patrimonio netto".

Lo stesso documento estende quanto riferito anche al caso di un'operazione di fusione inversa, ove è la controllata-incorporante a sopravvivere alla fusione precisando che "in caso di fusione inversa, gli effetti contabili devono essere i medesimi della fusione diretta e, pertanto, la differenza di annullamento sarà allocata nel bilancio d'esercizio della controllata-incorporante nei limiti dei valori della controllata espressi nel bilancio consolidato".

Nella fattispecie prospettata, l'incorporante dichiara di iscrivere nel proprio bilancio una differenza (o disavanzo) di fusione, dovuta all'annullamento della partecipazione in NewCo iscritta in ALFA, al netto del patrimonio netto anch'esso annullato dell'incorporata NewCo, per un importo di euro ... . Tale importo è destinato ad essere poi imputato nel bilancio dell'incorporante ALFA a titolo di avviamento.

In base alla descrizione fornita in istanza, l'avviamento (sopra descritto) rappresenta un *asset* emerso nel bilancio consolidato di BETA in sede di acquisizione della partecipazione totalitaria in ALFA da parte di NewCo.

La successiva incorporazione inversa di NewCo da parte di ALFA, qualificandosi quale fusione tra soggetti che sono *under common control*, comporta l'applicazione del principio di continuità dei valori (rispetto a quelli esposti nel bilancio consolidato), vista l'assenza di uno scambio con economie terze ovvero di un'acquisizione in senso sostanziale.

Ciò posto, si osserva che, nella misura in cui la fusione tra entità *under common control* comporti, in base alla corretta applicazione dei principi contabili, il verificarsi di un disallineamento tra i valori contabili iscritti in bilancio e i corrispondenti valori fiscali, la stessa configurerebbe un presupposto per l'accesso al riallineamento dei valori di cui all'articolo 15, commi 10 e seguenti, del D.L. n. 185 del 2008, mediante l'assolvimento dell'imposizione sostitutiva sui valori residui netti al momento della fusione con le rispettive modalità e tempistiche di applicazione.

Si osserva, infine, che rimane ferma la potestà dell'amministrazione finanziaria di verificare sia la liceità del comportamento contabile adottato sia la corretta

quantificazione dell'ammontare dei disallineamenti emergenti nel bilancio individuale, post-fusione, dell'incorporante; a tal proposito, si evidenzia che ogni valutazione in merito all'individuazione del *fair value* delle attività e passività trasferite è estranea all'ambito applicativo dell'interpello e riscontrabile dall'amministrazione finanziaria unicamente in sede di accertamento (*cf.* circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 1.1).

**IL DIRETTORE CENTRALE**

**(firmato digitalmente)**